



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL BLOCCO C -
PADIGLIONE 22 - 1° LOTTO**



Premessa

La presente procedura verrà esperita e condotta, prevalentemente, attraverso utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”) , il cui funzionamento è disciplinato dal documento allegato “ Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con ASST di Mantova. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal Concorrente prima di presentare l’offerta. L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”

Per quanto attiene la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, l’ing. Fiorenzo Beruffi. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica all’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare l’HELP Desk al numero verde 800.116.738.

A seguito della deliberazione a contrattare n. 988 del 7 settembre, è indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione in oggetto:

ARTICOLO 1) - ENTE APPALTANTE

Indirizzo stazione appaltante	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova Str.Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova www.asst-mantova.it
Tipologia della procedura	Procedura di gara ex art.60 del D.lgs 50/2016
Codice CPV principale	71221000-3
Codice CIG	6905669256
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del 1° febbraio 2017
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12.00 del 23 gennaio 2017
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore totale della procedura	€ 681.786,62 (al netto degli oneri fiscali e contributivi)
Valore dei costi non soggetti a ribasso	€ 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Fiorenzo Beruffi
Responsabile procedura di gara	Dr. Alberto Bassi
Durata del contratto	max. 90 gg. per la progettazione definitiva e max. 60 gg per la progettazione esecutiva
Contatti	Pec: gestioneeservizi@pec.asst-mantova.it Tel:0376-464215 Fax:0376-464031
Luogo di esecuzione del contratto	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

ARTICOLO 2) - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA:

Oggetto dell'appalto: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento Blocco C Padiglione n.22 – 1 Lotto Polichirurgico, nel rispetto del D. Lgs. 50/2016.



Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.lgs. 50/2016, i servizi di progettazione devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al decreto ministeriale D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016.

Luogo di prestazione del servizio: ASST di Mantova - A.S.S.T. di Mantova – Comune di Mantova.

Importo stimato dei lavori:

L'importo stimato dei lavori oggetto dei servizi di architettura ed ingegneria posti in gara è pari ad € 11.237.766,88 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza, secondo l'elencazione di cui alla tav.Z-1 allegata al Decreto Ministero della Giustizia 31.10.2013 n° 143, specificato come segue:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

EDILIZIA	E.10	€ 4.935.891,88 - Grado di complessità G: 1,20
STRUTTURE	S.03	€ 1.927.080,00 - Grado di complessità G: 0,95
IMPIANTI	IA.01	€ 771.305,00 - Grado di complessità G: 0,75
IMPIANTI	IA.02	€ 1.495.670,00 - Grado di complessità G:0,85
IMPIANTI	IA.03	€ 2.107.820,00 - Grado di complessità G: ,15

TOTALE € 11.237.766,88 (iva escl.)

Termini per l'espletamento del servizio a base di gara:

- Progetto definitivo: entro 90 **giorni (novanta)** dalla data di firma del contratto;
- Progetto esecutivo: entro 60 **giorni (sessanta)** dall'approvazione del progetto definitivo.

In considerazione dei tempi per la presentazione del progetto esecutivo al fine di ottemperare alle richieste per l'ottenimento dei relativi finanziamenti statali/regionali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla esecuzione anticipata della prestazione ai sensi del comma



13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso i termini per l'esecuzione di cui al punto precedente decorrono dalla comunicazione di avvio effettuata dal Responsabile del Procedimento.

Importo complessivo dell'appalto, determinato in conformità al Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n° 143, è pari ad **€ 681.786,62** comprensivi di spese e compensi accessori ed al netto di IVA e contributi.

Gli importi (al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale) delle prestazioni comprese nell'affidamento, comprensivi dei costi relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nelle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni previste nel D.M. 31.10.2013 n. 143, sono i seguenti:

3.A) fase progettazione definitiva	€ 418.975,72
3.B) fase progettazione esecutiva	€ 262.810,90
TOTALE	€ 681.786,62

Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze in fase di progettazione , non soggetti a ribasso, sono quantificati pertanto in euro zero in quanto non vengono individuati rischi da interferenze trattandosi di servizi di natura intellettuale in luoghi sottratti alla disponibilità del Committente. Tale corrispettivo esclude qualsiasi onere fiscale se dovuto.

Il corrispettivo offerto per le prestazioni di cui sopra è da intendersi a corpo e non modificabile dopo l'aggiudicazione.

Importo stimato dei servizi di architettura ed ingegneria:

L'importo stimato dei servizi di architettura ed ingegneria posti in gara è pari ad **€ 681.786,62** comprensivo degli oneri per la sicurezza, secondo l'elencazione di cui alla tav.Z-1 allegata al Decreto Ministero della Giustizia 31.10.2013 n° 143, specificato come segue:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

EDILIZIA	E.10	€	182.791,49 - Grado di complessità G: 1,20
STRUTTURE	S.03	€	96.088,09 - Grado di complessità G: 0,95
IMPIANTI	IA.01	€	22.389,66 - Grado di complessità G: 0,75
IMPIANTI	IA.02	€	42.386,44 - Grado di complessità



			G: 0,85
IMPIANTI	IA.03	€	75.320,16 - Grado di complessità G: 1,15

TOTALE € 418.975,72

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

EDILIZIA	E.10	€	100.356,11 - Grado di complessità G: 1,20
STRUTTURE	S.03	€	41.462,67 - Grado di complessità G: 0,95
IMPIANTI	IA.01	€	19.336,53 - Grado di complessità G: 0,75
IMPIANTI	IA.02	€	36.606,47 - Grado di complessità G: 0,85
IMPIANTI	IA.03	€	65.049,12 - Grado di complessità G: 1,15

TOTALE € 262.810,90

RIEPILOGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 418.975,72
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 262.810,90
TOTALE GENERALE	€ 681.786,62

E' incluso nel presente affidamento il servizio relativo alla redazione della relazione geologica.

ARTICOLO 3) - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'art. 46 D.lgs. 50/2016 e, in particolare:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, I GEIE raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV



del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico/economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV principale 71322000-1 (servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile) a stabiliti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi Europei;

e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali **(in base al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la presente disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitale e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013).**

Ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma



individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 D.P.R. 207/2010.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l'operatore economico controllante che gli operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici eventualmente partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del predetto divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da



professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In particolare, ai sensi dell'art. 24, comma 5, DLgs 50/2016, dovrà essere specificata la **COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO** che dovrà prevedere la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile progettazione architettonica;
- n. 1 Responsabile progettazione strutturale e antisismica;
- n. 1 Responsabile progettazione edilizia sanitaria ospedaliera e progettazione medica;
- n. 1 Responsabile progettazione impianti elettrici e speciali;
- n. 1 Responsabile progettazione impianti idrici, meccanici, condizionamento e gas medicali;
- n. 1 Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- n. 1 Responsabile progettazione antincendio;
- n. 1 geologo;
- n. 1 esperto in acustica;
- n. 1 Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- n. 1 giovane professionista abilitato da meno di 5 anni.

I professionisti candidati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra professionalità propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali. Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico.

La composizione del gruppo di lavoro e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per tutta la durata dell'incarico.

Tutti i componenti il gruppo di lavoro, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'operatore economico concorrente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità professionale di cui agli artt. 80 (motivi di esclusione) ed 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio), comma 1, D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4) - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;



inoltre tutti gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno essere espressi in euro.

Ai fini dell'ammissione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale ed idoneità professionale:

- Iscrizione presso l'Ordine Professionale/Registro della Imprese della competente C.C.I.A.A. con indicazione degli estremi di iscrizione (numero e data) e dell'attività per la quale l'operatore economico è iscritto corrispondente a quella oggetto del presente appalto;

Dovranno inoltre essere indicati:

- Per le società di ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione all'Albo Professionale del direttore tecnico che svolgerà le funzioni di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010;
- Per gli studi associati: i professionisti associati oppure il legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri, i quali dovranno dichiarare:

a) Che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legge vigente in materia o, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi UE, alla legislazione equivalente;

b) Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai rispettivi albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara);

c) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii (rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali);

d) Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 (motivi di esclusione) e, in particolare:

e) Di non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni



previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti, oltre che da titolare/legale rappresentante, anche dai seguenti ulteriori soggetti, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI (inclusi i soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GURI): direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (*ivi compresi i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori*), direttore tecnico o



socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Qualora anche ad uno solo dei soggetti cessati ricorra causa di esclusione, l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, pena l'esclusione dalla presente procedura di gara;

Relativamente ai soggetti cessati dalla carica, l'esclusione è disposta qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non è disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Per quanto sopra e ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione.

- **L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (*resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia*), il presente requisito dovrà essere posseduto, oltre che da titolare/legale rappresentante, anche dai seguenti ulteriori soggetti: direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (*ivi compresi i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori*), direttore tecnico o socio unico**



persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- di non avere commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non è disposta qualora l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande*

Di trovarsi nelle seguenti ulteriori condizioni:

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencati nell'allegato X al D.lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure



- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

-attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

-si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

-attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;



-originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

-di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 81/197 giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);

-di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

-di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);



-di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

-di non trovarsi nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. *(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).*

Il presente requisito dovrà essere posseduto, oltre che da titolare/legale rappresentante, anche dai seguenti ulteriori soggetti: direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza *(ivi compresi i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori)*, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

-di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;



Ai sensi del comma 5, lett. d) ed e) dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (motivi di esclusione), la stazione appaltante procederà inoltre all'esclusione del concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore economico alla procedura determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016 e la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive.

Ai sensi del comma 6, art. 80 del D.lgs. art. 80 50/2016 (motivi di esclusione), la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 art. 80 D.lgs. 50/2016.

Qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 D.lgs.50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 art. 80 D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi precedenti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un



custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

I concorrenti dovranno altresì dichiarare:

a) in caso di raggruppamenti di cui all'art. 48 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.lgs. 50/2016, consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti:

b) l'impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o GEIE che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 D.lgs. 50/2016;

c) a quale soggetto raggruppando o consorziato, qualificato come mandatario, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.lgs. n° 50/2016;

d) le parti del servizio a carico dei singoli operatori riuniti o consorziati;

e) in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE già costituiti: le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

f) in caso di consorzi di cui al D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2 lett. b) e c): il nominativo della consorziata per la quale il Consorzio concorre;

g) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016;

h) ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

- di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)

oppure

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del



Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

i)che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque di controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizione del D.lgs. 21.11.2007 n° 231);

l)il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;

m)di non avere alle proprie dipendenze soggetti ovvero di non avere rapporti di collaborazione con soggetti, cessati da rapporto di pubblico impiego con il Comune di Chiaravalle da meno di tre anni e presso il quale tale soggetti hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo operatore economico secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 30.01.2001 n° 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012;

n)di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi e dei costi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di previdenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di garantire ai propri dipendenti la piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi vigenti e delle norme di legge in vigore;

o)di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara e, in generale, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

p)di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi, delle modalità e dei tempi di espletamento degli stessi e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni richieste e di avere giudicato le condizioni nel loro complesso remunerative e tali da consentire l'offerta presentata;



q) di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;

r) di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Chiaravalle n.17 del 27.01.2014;

s) di impegnarsi alla completa osservanza di quanto disposto dal "protocollo di legalità" sottoscritto tra la Prefettura di Mantova ed il Comune di Mantova (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e in particolare che, in applicazione del suddetto protocollo, dichiara:

- *di essere a conoscenza e di accettare la clausola espressa, che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 de D.L. 26/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Mantova le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;*
- *di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuali;*
- *di dare comunicazione tempestiva all' ASST DI MANTOVA ed alla Prefettura di Mantova di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'aggiudicatario, degli organi sociali e dei dirigenti dell'impresa, e di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativi inadempimento darà*



- luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;*
- *di essere a conoscenza che la ASST di Mantova si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore/concessionario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'appaltatore/concessionario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..*

I concorrenti dovranno altresì indicare il nominativo, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara.

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari e GEIE i requisiti di ordine generale e capacità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto partecipante.

In caso di consorzi stabili i predetti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio.

STUDI ASSOCIATI/ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI: Si evidenzia che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, nel parere n.106 del 15.11.2007, ha specificato quanto segue:

"le associazioni di liberi professionisti, di cui all'art.90, comma 1, lettera d), del D.Lgs.163/06, sono quelle disciplinate dalla L.1815/1939 (...)."Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza". L'articolo 1 stabilisce che nel caso in cui professionisti abilitati all'esercizio di specifica professione intendano associarsi, devono usare nella denominazione del loro ufficio, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario". Nella prassi, la forma di collaborazione maggiormente ricorrente è quella dello studio professionale associato o dell'associazione professionale. Essenziale, ai fini della problematica qui trattata, è che, al di là del nome utilizzato nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. Infatti, nell'esercizio collettivo della professione



intellettuale ciascun professionista è titolare dell'attività espletata che non può essere imputata a soggetto diverso. La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell'istanza da parte di tutti i singoli professionisti”.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non sono ammesse dichiarazioni generiche, prive dell'indicazione nominativa dei soggetti per i quali le medesime sono rilasciate.

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

Per essere ammessi i concorrenti devono dimostrare la capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa con riferimento:

- a) Fatturato globale per i servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv del codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a numero due volte l'importo a base di gara, esclusi oneri previdenziali e fiscali di legge:

Importo complessivo di progettazione pari a euro 1.363.573,24=.

- b) di avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara sulla GURI, servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 1,2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, pertanto almeno pari a:

EDILIZIA	E.10	€	5.923.070,26 – grado complessità G 1,20
STRUTTURE	S.03	€	2.312.496,00 – grado complessità G 0,95
IMPIANTI	IA.01	€	925.566,00 – grado complessità G 0,75
IMPIANTI	IA.02	€	1.794.804,00 – grado complessità G 0,85



IMPIANTI	IA.03	€	2.529.384,00 – grado complessità G 1,15
----------	-------	---	---

- c) di avere espletato negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lettera vvvv del Codice, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, **per ognuna delle classi e categorie** dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo dei lavori **non inferiore a 0,60 volte** l'importo stimato dei lavori come di seguito riportato:

EDILIZIA	E.10	€	2.961.535,13 – grado complessità G 1,20
STRUTTURE	S.03	€	1.156.248,00 – grado complessità G 0,95
IMPIANTI	IA.01	€	462.783,00 – grado complessità G 0,75
IMPIANTI	IA.02	€	897.402,00 – grado complessità G 0,85
IMPIANTI	IA.03	€	1.264.692,00 – grado complessità G 1,15

Gli importi indicati alle precedenti lett.b) e c) si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati e si intendono al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale.

- d) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ve esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni, per un numero complessivo non inferiore a **12 addetti**.

I servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere a),b) c) e d) relativi a lavori pubblici devono ricomprendere la progettazione definitiva od esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi di progettazione che riguardano la sola progettazione preliminare. La progettazione preliminare verrà presa in considerazione solo se ad essa ha fatto seguito anche la progettazione definitiva od esecutiva.



Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 143/2013, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, si deve fare riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al Decreto.

Per ciascun incarico di cui alle precedenti lettere b) e c) il concorrente dovrà indicare:

- il committente pubblico o privato;
- l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi specificandone le classi, le categorie e il grado di complessità;
- la tipologia della prestazione;
- il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio con le relative percentuali di partecipazione
- la data di inizio e fine del servizio;
- gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto o, in caso di servizi prestati a privati, gli estremi degli atti autorizzativi o concessori ovvero del certificato di collaudo comprovanti la realizzazione del lavoro per il quale è stata svolta la prestazione.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il possesso dei requisiti di cui alla precedente **lett.a)** potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria. Non sono previsti requisiti minimi in capo alla mandataria e ai mandanti.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il possesso del requisito di cui alla precedente **lett. b) e c)** **non è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria.** Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. E' invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa ad una determinata classe e categoria.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 256 D.P.R. 207/2010, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per la partecipazione alla presente gara, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il



limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara sulla GURI.

I servizi di ingegneria ed architettura di cui alle precedenti lettere b) e c) valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di servizi prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad esse relativi.

In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata.

Relativamente ai servizi di progettazione realizzati per conto di committenti privati, si fa presente che essi sono assimilati.

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui alle sopracitate lettere b) e c) per le categorie E08 e S04 sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare, mentre per le altre categorie IA02 e IA03 non è possibile far riferimento a categorie diverse, come precisato dall'A.N.A.C. nella determinazione n. 4 del 25/02/2015, secondo la quale *“le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità” non appaiono estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949”.*

Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.



ARTICOLO 5) - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA TECNICA” (PUNTI 70)

A) Relativamente all'elemento di valutazione “Adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini”(PUNTI 30):

Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre servizi di Progettazione-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; i servizi proposti saranno valutati in relazione alla maggiore affinità, per caratteristiche e dimensione, delle prestazioni eseguite in riferimento con la prestazione che in caso di aggiudicazione il Concorrente sarà chiamato a svolgere.

I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) o parziali, di cui almeno uno dovrà comprendere la Progettazione ed almeno uno dovrà comprendere il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

I servizi presentati dovranno inoltre evidenziare le seguenti specificità:

- professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico
- professionalità o adeguatezza dell'offerta su piano strutturale
- professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico.

Per ogni intervento potranno essere presentate:

- un numero massimo di 10 (dieci) cartelle formato A4, con stampa su una sola facciata, piè pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm;
- una scheda in formato A3 ove si evince la pianificazione e la programmazione delle opere mediante apposito software specifico in possesso del concorrente (dovrà essere indicato il tipo di software in uso ed il numero di licenza del software impiegato)

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare:

- la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
- il luogo di esecuzione;
- il committente;
- il periodo di esecuzione;



- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione di avere svolto l'incarico di progettazione e/o di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico.

B)Relativamente alla valutazione delle caratteristiche tecniche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (punti 40):

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (nel rispetto anche di quanto indicato nello schema di contratto).

La relazione dovrà dimostrare altresì l'efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzare il rischio di eventi di cui all'Art. 106 (modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D. Lgs. 50/2016 e dovrà essere articolata nei seguenti **paragrafi**:

B1) Metodologia esecutiva (punti 12):

Approccio metodologico_(schema delle fasi di pianificazione e sviluppo della progettazione; individuazione delle problematiche tecniche e di sicurezza; illustrazione di strumenti e software utilizzati; ecc.);

Adozione di sistemi di tracciabilità documentale, eventualmente nell'ambito di un sistema di controllo della qualità, con o senza utilizzo di check-list;

Approccio progettuale, metodologico ed organizzativo adottato atto anche a garantire un corretto studio degli ambienti, soluzioni mirate al risparmio energetico e a basso impatto ambientale. Inoltre dovranno essere considerati gli aspetti relativi alle caratteristiche strutturali in rapporto alla funzionalità dell'edificio, e alle tipologie e dotazioni degli impianti meccanici, alla tipologia e dotazione degli impianti elettrici e speciali Dovrà inoltre contenere l'indicazione dei metodi quantitativi e /o qualitativi anche in relazione alla segregazione dei flussi e percorsi, in merito alla tipologia e caratteristiche particolari di intervento di ristrutturazione dell'edificio.

B2)Struttura tecnico-organizzativa, organizzazione e qualifica del personale utilizzato nell'appalto (punti 10):

Composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi progettuali , compreso indagini e rilievi preliminari, con il dettaglio



delle risorse destinate ai diversi servizi, i livelli di responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali;

Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le figure da lui indicate (incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc.) anche con la condivisione di documenti digitali in modalità remota tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti.

B3) Piano di lavoro e modalità di verifica (punti 8):

Elaborazione e modalità di adeguamento del cronoprogramma delle opere, suddiviso per singole fasi e lavorazioni, volto all’ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva delle opere nonché le metodologie di analisi documentale, con riferimento al progetto preliminare, ed alle eventuali altre tipologie di indagini che il progettista intendesse effettuare a suo totale onere. Verrà valutata anche l’individuazione delle figure che svolgeranno le azioni di collegamento con gli enti preposti al rilascio di pareri oltre allo specifico team in grado di sviluppare una adeguata programmazione e pianificazione dei lavori oggetto poi di appalto mediante apposito software. La valutazione si riferirà inoltre alle proposte di risorse strumentali che verranno utilizzate nell’espletamento dell’incarico, non in maniera generica, ma tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’incarico stesso: software, metodologie di project management, di analisi del valore, sistemi di controllo e di pianificazione della commessa, etc. il cui utilizzo dovrà essere descritto e contestualizzato all’incarico di cui al Bando. Si specifica che verrà valutato non tanto la quantità degli strumenti proposti, quanto la loro efficacia in relazione alle finalità dell’incarico e, in generale, dell’intervento;

Analisi delle fasi di lavorazione caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento anche per la risoluzione delle interferenze tenuto conto anche della non disponibilità contemporanea di tutto l’edificio in fase di esecuzione dei lavori;

Organizzazione operativa per le richieste ed ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, da parte degli enti preposti.

B4) Impiego di tecnologie costruttive rivolte all’ottimizzazione dei tempi di realizzazione, all’economicità e alla sicurezza sia in fase realizzativa che successiva (punti 10):

Descrizione delle modalità di approccio alla progettazione in merito alle scelte tecnologiche dei materiali, e alle tecnologie costruttive sia nella fase di cantiere che successiva anche per la sicurezza.



La relazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto; ciò in quanto è rilevante l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni da affidare, riferite complessivamente all'offerente, il quale selezionerà, nel caso del raggruppamento temporaneo, le risorse da destinare all'espletamento dell'incarico nell'ambito, ad esempio, delle rispettive strutture tecnico- organizzative dei soggetti raggruppati.

La relazione sarà costituita da un massimo di trenta (30) cartelle formato A4, carattere Arial 11 o similare, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, stampa su una sola facciata, piè pagina riportante il numero di pagina.

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

ARTICOLO 6) – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La Commissione di Aggiudicazione procederà alla valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 3 Lgs 50/2016 e secondo gli elementi di valutazione e i punteggi individuati come di seguito.

Il punteggio relativo alle offerte, è così suddiviso:

OFFERTA	PARAMETRI	Codifica	PUNTI
Offerta Tecnica	A. adeguatezza dell'offerta	Pa	30
	B. caratteristiche metodologiche dell'offerta	Pb	40
Offerta Economica		Pc	30
Totale punteggio massimo			100

Il punteggio totale dell'offerta del concorrente sarà costituito dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e di quello ottenuto per l'offerta economica, secondo la formula di seguito indicata. Il punteggio massimo attribuito dalla Commissione di Aggiudicazione è pari a punti 100.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore secondo le modalità di cui all'allegato M

del D.P.R. 207/2010 che, ancorchè abrogato, è qui richiamato mediante apposita autoregolamentazione, attraverso l'applicazione della formula (8.1):

$$KI=Ai*Pa + Bi*Pb + C1*Pc$$

Dove:

- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
- Ai, Bi, Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- Pa,Pb,Pc sono i fattori ponderali (punteggi) indicati alla Tabella 1, attribuiti ai seguenti elementi di valutazione:

Pa – adeguatezza dell'offerta (max 30 punti);

Pb – caratteristiche metodologiche dell'offerta e struttura tecnico-organizzativa (max 40 punti);

Pc – offerta economica (max 30 punti).

Valutazione Offerta Tecnica (punti 70 max)

Gli elementi di valutazione di natura tecnica, sono descritti alla tabella riportata qui di seguito.

Tabella 1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA QEV		PESI	SUB PESI	SUB-SUB PESI
1	Elementi qualitativi – Offerta tecnica	70		
A	Adeguatezza dell'offerta		30	
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta		40	
B1)	Metodologia esecutiva			12
B2)	Struttura organizzativa			10
B3)	Piano di lavoro e verifica			8
B4)	Tecnologie costruttive			10
2	Elementi quantitativi –	30		



	Offerta economica			
2.1	Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica		30	

Gli elementi qualitativi individuati dalla tabella 1, sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Eccellente	1,0	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	Nessuna proposta o proposta irrilevante

Valutazione offerta economica (punti 30 max)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA QEV		PESI	SUB PESI	SUB-SUB PESI
2	Elementi quantitativi – Offerta economica	30		
2.1	Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica		30	

Ai fini della determinazione del coefficiente **C_i** relativo all'elemento di valutazione "offerta economica" individuato nella formula (8.1), la Commissione di Aggiudicazione impiega le seguenti formule:



C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X \cdot A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

ARTICOLO 7) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: (busta telematica)

Ribasso percentuale unico sul corrispettivo del servizio: punti 30

Nel campo offerta economica il concorrente deve inserire il ribasso unico percentuale offerto sull'importo complessivo per l'esecuzione del servizio posto a base di gara soggetto a ribasso. Deve essere espressa come percentuale utilizzando un massi di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo del %).

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento.

Il concorrente deve fornire la dichiarazione che l'offerta si intende comprensiva di tutti gli oneri e spese, necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, indicando i costi della sicurezza cd. Propri o aziendali ai sensi dell'articolo n. 95, comma 10 DLgs. 50/2016 e le spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni dei Datori di lavoro e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. La dichiarazione a corredo dell'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore allegando in tal caso la relativa procura.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche quelle offerte che, relativamente alla sommatoria dei punteggi conseguiti per gli elementi A e B (max 66 punti) non abbiano superato la



soglia minima di punti 33. Nel caso in cui nessuna offerta dovesse superare tale soglia, la stessa verrà abbassata a punti 30.

ARTICOLO 8) – SUBAPPALTO

Ferma restando la responsabilità del progettista, il subappalto, purché dichiarato in fase di gara, è ammesso limitatamente alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Per la sua disciplina, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9) - PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà provvedere al pagamento della somma pari a **euro 70,00 (settanta)** a titolo di contributo a favore **dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 163 del 22 dicembre 2015 .

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle Istruzioni operative emanate dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, che prescrive quanto segue: *Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.*

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;*
- *in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo*



<https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L'operatore economico **deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all'offerta.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il seguente Cig:6905669256

A comprova dell'avvenuto pagamento, le ditte concorrenti dovranno far pervenire con la documentazione di gara la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Si precisa che **la stazione appaltante controllerà, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara** tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

ARTICOLO 10) – AVVALIMENTO

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.lgs n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale previsti dal presente disciplinare per partecipare alla gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Con riferimento ai requisiti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi cui alle lettere b) e c), gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto

A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara, devono produrre, anche la seguente ulteriore documentazione:

- Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante: la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

- una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti di cui all'articolo 5, punti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.17 e 3.18 del presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

indica:



(nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell'art. 45 lett. c) D.lgs. 50/2016.) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.

Alla suddetta autocertificazione va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ARTICOLO 11) – MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il Concorrente che intende partecipare alla procedura di gara dovrà presentare, a pena di esclusione, un offerta composta da:

- busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- busta telematica contenente l'offerta economica.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I Concorrenti dovranno accedere alla piattaforma Sintel, Sezione "Invio Offerta" e procedere secondo le regole indicate e descritte nell'allegato "Modalità di utilizzo della Piattaforma telematica Sintel" mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti di seguito specificati.

La procedura di invio dell'offerta potrà essere eseguita in tempi differenti mediante il salvataggio dei dati e delle attività eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve essere completata **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/02/2017.**

Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta dovrà rispettare la funzionalità "Invio offerta" al termine dell'inserimento dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e del caricamento al sistema di tutta la documentazione.

I vari passaggi dovranno essere completati nel rispetto della sequenza stabilita dal sistema, fermo restando che la piattaforma consente di modificare i vari passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato Pdf dal sistema stesso.

Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, tutti i documenti che compongono l'offerta.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserimento di detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati



dell'offerta economica in sezioni diverse da quelle relative alla stessa, pena l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Il non rispetto dell'invio dell'offerta secondo le modalità e i termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al Concorrente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO BUSTA TELEMATICA)

Il Concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e al primo step di sottomissione offerta, negli appositi campi presenti dovrà allegare la seguente documentazione, debitamente completa e firmata digitalmente.

E' fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, quanto previsto all'art. 80 e all'art. 83, comma 9, DLgs 50/2016 ed a tal proposito si specifica che la relativa sanzione pecuniaria è fissata in **euro 390,00=**

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo (All. 1 e All.2), devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sul sito www.arca.regione.lombardia.it. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere firmata tramite firma digitale certificata.

Qualora sia richiesto dal Sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi files utilizzando un programma di compressione, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente con firma certificata mentre la cartella compressa non dovrà essere firmata.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il nome o l'estensione di files e cartelle stesse, qualora ciò risultasse necessario per permettere l'apertura dei files e delle cartelle stesse. Tale operazione è condotta nell'interesse del Concorrente e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante alla riuscita dell'operazione.

ARTICOLO 12) – OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte come da Bando di gara, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. La Stazione appaltante ottempera alla prescrizione normativa di cui all'art. 58 comma 5 del D.lgs 50/2016 inviando al rispettivo concorrente una PEC tramite "Comunicazioni della procedura".

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal Responsabile del Procedimento individuato da questa A.S.S.T. Il giorno **01/02/2017**, alle ore 14.30, presso la sala Cao del Presidio Ospedaliero di Mantova-Str. Lago Paiolo 10, 46100 Mantova – o presso altra sede tempestivamente



comunicata ai concorrenti - procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) apertura delle offerte ed apertura della *Documentazione amministrativa*;
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella *Documentazione amministrativa*.

Le *Offerte Economiche*, nonché il documento riepilogativo dell'offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né dalla A.S.S.T. né dagli altri concorrenti, né da terzi.

L'A.S.S.T. al termine della verifica dei requisiti soggetti, economico finanziari e tecnico professionali procederà alla pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché, alla comunicazione ex art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella *Documentazione amministrativa* sia in formato elettronico sia nell'eventuale formato cartaceo, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica alla apertura (sblocco) e visione delle *Offerte Tecniche* dei concorrenti ammessi a tale fase.

La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella Fase Tecnica ed alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri riportati nel presente disciplinare, nonché all'attribuzione dei punteggi.

Su richiesta della Commissione di gara il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente.

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione di gara incaricata della valutazione delle offerte procederà alla stesura dei punteggi totali risultanti per ciascun concorrente ammesso.

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella *Fase Tecnica*, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica alla apertura (sblocco) e visione delle *Offerte Economiche* dei concorrenti ammessi a tale fase.

Conseguentemente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'esame ed alla verifica del ribasso percentuale offerto.

Si procederà, pertanto, alla verifica di cui all'art. 80, comma 5, lett m) del D.Lgs. n. 50/2016, escludendo i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.



Attraverso il Sistema, inoltre, è data evidenza della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente dalla commissione.

In caso di parità in graduatoria, si procederà come segue:

-verrà richiesto, in forma scritta, il miglioramento dell'offerta economica. Le offerte di miglioramento devono essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per l'offerta originaria ovvero con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta; in caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità.

Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente.

Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche, gli offerenti:

- La cui offerta non consente l'individuazione del contenuto eo del soggetto responsabile della stessa;
- In raggruppamento temporaneo, che hanno presentato l'offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- Consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta, in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice;
- Che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, prevista da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.



Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del DLgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "soccorso istruttorio".

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il Concorrente che vi dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente Disciplinare, da applicarsi con le modalità ivi indicate.

In tal caso, la Stazione Appaltante assegna un termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Si ritengono irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti i requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 3 del D. Lgs 50/2016.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti

- Che a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante di sanare irregolarità essenziali, abbiano lasciato inutilmente decorrere il termine precedentemente citato;
- Che a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante di sanare irregolarità formali o non essenziali, abbiano lasciato inutilmente decorrere il termine precedentemente previsto;
- Per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- Che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorchè non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;



- Le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
- risultino falsi o mendaci;
- siano in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorchè non previste dal presente Disciplinare.

Offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell'art. 97 del Codice qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la Commissione di Aggiudicazione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai Concorrenti ai sensi del citato articolo 97, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della stessa Commissione di Aggiudicazione.

Le giustificazioni possono, in particolare, riferirsi a:

-L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi presati o del metodo di costruzione;

-Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

-L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui sopra o se accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- Non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- Non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del Codice;



- Sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- Il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Aggiudicazione

La graduatoria stilata automaticamente dalla Piattaforma non può essere ritenuta valida ai fini dell'aggiudicazione provvisoria, per quanto indicato dal presente Disciplinare.

Effettuate, ove previste, le verifiche relative all'anomalia dell'offerta, la Commissione di Aggiudicazione, in seduta pubblica – la cui ora e data sono comunicate tramite l'utilizzo della funzione "Comunicazione della procedura" della Piattaforma Sintel, ai Concorrenti ammessi – dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Verifica dei requisiti dell'offerente risultato primo in graduatoria

La Stazione Appaltante provvede alla verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara relativamente all'operatore economico classificatosi primo nella graduatoria.

I requisiti sono accertati d'ufficio sempre che tale accertamento non sia eccessivamente oneroso o difficoltoso; i requisiti i cui contenuti non sono stabilmente tenuti da pubbliche amministrazioni devono essere comprovati con idonea documentazione prodotta dall'operatore economico entro cinque giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante.

La stazione appaltante procede altresì a richiedere al primo Concorrente in graduatoria provvisoria, l'esibizione entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al punto 4; tale documentazione può consistere in: certificati di buona o regolare esecuzione, o equipollenti, rilasciati dalla committenza, dai quali si desumano le classi e le categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi espletati, ed i corrispondenti importi; nel caso in cui tali certificati non fossero disponibili, la prova potrà essere data in conformità a quanto



previsto dalla Determinazione n. 20/2003 dell'A.V.C.P.; la mancata dimostrazione, anche di uno solo, dei requisiti di qualsivoglia tipo richiesti a pena di esclusione, determina l'esclusione del concorrente dalla graduatoria e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente. Sulla base della graduatoria provvisoria è individuato, ove occorra, un nuovo aggiudicatario provvisorio al quale è chiesto, se del caso, di dimostrare a sua volta il possesso dei predetti requisiti.

E' sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti.

Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione avviene per l'offerta che risulta la migliore in termini di qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria.

La stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente – ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del codice – entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostantive può essere disposta anche prima della scadenza del termine previsto dal D.lgs 50/2016, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 801 dello stesso decreto.

Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98, del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n.445 del 2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,



l'assenza di uno o più di uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'**Offerta** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante. I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'**Offerta Tecnica**, pertanto l'importo contrattuale e la contabilità dei servizi non terranno conto di eventuali prestazioni diverse, migliorative o aggiuntive derivanti dall'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 13) - STIPULA DEL CONTRATTO

Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Fermi restando i termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9 e 10, del Codice, il contratto non può essere stipulato prima:

- Che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- Prima dell'acquisizione della pertinente dichiarazione sostitutiva in materia di antimafia, ricadendo la fattispecie nell'ipotesi di cui all'articolo 83, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- A fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- A depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni ed in particolare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività di propria competenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4,



- del decreto legge n.1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 D.Lgs.50/2016;
- Se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.L., S.Coop. p .A., S.coop. r .l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni, "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che non abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n.187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate per l'esecuzione delle prestazioni;
 - A depositare presso la Stazione appaltante le spese di pubblicazione del Bando di gara presso il GURI e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
 - *In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di Concorrenti*, a depositare atto di mandato irrevocabile costitutivo del medesimo, contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra la mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate, conformemente a quanto previsto nell'allegato Schema di contratto, e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2012, nei rapporti tra mandataria e mandanti.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. L'aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione del contratto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto stesso, un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale fino alla concorrenza del quinto.

Adempimenti contrattuali

La consegna dei servizi può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con



apposita richiesta e in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei servizi se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- Le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - Dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), all'Istituto nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - Limitatamente agli aggiudicatari organizzati in forma societaria: i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- In caso di raggruppamento temporaneo o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario;
- In caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 14) - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

Dichiarazioni e documentazione amministrativa

Dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste:

- Sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto



dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);

- Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- Devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- La sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale;
- Limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa, corredata da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico concorrente;

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le dichiarazioni si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente su modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo, la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

Altre condizioni:

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000.



Modulistica disponibile per la partecipazione

Modello “1” e “1-A”:

Fac-simile di domanda di partecipazione

Modello “2”: Documento di gara unico europeo (DGUE)

E' un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo, quale mandatario o mandante; in questi ultimo caso deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Modello “3”: dichiarazione a corredo dell'offerta economica:

E' un documento riservato alla indicazione dei costi della sicurezza cd. propri o aziendali , ai sensi degli articoli 97 D. Lgs. 50/2016 e delle spese relative al costo del personale.

Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

Comunicazioni agli operatori economici:

le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se trasmette mediante il canale “comunicazione della Procedura” della piattaforma SINTEL:

- In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di rete di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di impresa;
- In caso di avvalimento di comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;

le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi in cui sia garantita la possibilità agli stessi operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate 1 (un) giorno di anticipo.



Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice le informazioni, i chiarimenti, l'ulteriore documentazione, nonché le risposte ai quesiti presentati dagli offerenti, sono resi disponibili entro il termine di 23 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le richieste di cui sopra sono presentate esclusivamente attraverso la funzionalità "*Comunicazione della Procedura*" della piattaforma SINTEL.

Le modalità tecniche per accedere e utilizzare il Sistema e ogni altra informazione per la partecipazione alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet www.arca.regionelombardia.it ;

Il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul sito internet di Arca e sul profilo del Committente.

La sola documentazione inerente il progetto preliminare sarà resa disponibile su supporto CD-ROM, previa richiesta telefonica al numero 0376-464215 (sig.ra Antonella Boni- Struttura Tecnico Economale e dei Servizi).

ART.15)- DISPOSIZIONI FINALI

Controversie

Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2011 e dell'articolo 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, con le seguenti precisazioni:

- Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30(trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- Il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - Dalla pubblicazione del bando di gara per le cause ostative alla partecipazione;
 - Dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le altrui ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici - finanziari e tecnico-professionali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n.104 del 2010;



- Dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi.

Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

19.2 Altre disposizioni e informazioni

Computo e termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Trattamenti dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è A.S.S.T. di Mantova nella persona del Dirigente responsabile Struttura Tecnico-Economale e dei Servizi;

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n.13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;



- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per tutti gli offerenti esclusi o ammessi, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione o all'ammissione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Disciplinare e del successivo contratto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice;
- c) il Bando di Gara;
- d) il Documento Tecnico per la Progettazione di cui alla lettera c);
- e) il manuale "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- Di differire o revocare il presente procedimento di gara;
- Di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del codice;



- La stazione appaltante si riserva di non affidare tutti i livelli di verifica previsti, in ragione delle differenti scelte operative circa i livelli di progettazione che saranno definite di comune accordo con la Regione Lombardia e gli Enti Territoriali competenti coinvolti nei rispettivi interventi.

Mantova, 23/12/2016

Responsabile Procedura di Gara
Dr. Alberto Bassi

Allegati: modelli per la partecipazione

- Allegato 1) Fac simile domanda di partecipazione per Impresa singola o per raggruppamento temporaneo di Concorrenti già costituito;
- Allegato 1A) Fac simile domanda di partecipazione per Concorrenti che intendono raggrupparsi;
- Allegato 2) Modello A .- Documento Unico di Gara Europeo (DGUE);
- Allegato 2 BIS) Modello A .- Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) integrativo per aggregazioni;
- Allegato 3) Dichiarazione a corredo dell'offerta economica;
- Allegato 4) Schema di contratto progettazione
- Allegato 5) Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel